

## **COSTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

### **Repubblica Italiana**

Ponte San Pietro (BG), 17 (diciassette) marzo 2006 (duemilasei) presso il centro Polifunzionale nella sala civica "Ufo" in via Legionari in Polonia.

Con me ARMANDO SANTUS, Notaio in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bergamo, con studio in Bergamo, via Divisione Julia 7, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, previo accordo fra di loro e col mio consenso rinunciato, sono presenti i signori:

**Ravasio Alma**, Nata a Presezzo (BG) il 14 settembre 1950, domiciliata per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

#### **"COMUNE DI AMBIVERE"**

con sede in Ambivere (BG), via Dante Alighieri n.2 - codice fiscale: 91026230168, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2005 numero 43, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

**Locatelli Angelo**, Nato a Bergamo l'11 aprile 1958, domiciliato per la carica presso il comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

#### **"COMUNE DI BOTTANUCO"**

con sede in Bottanuco (BG), piazza San Vittore n.1 - codice fiscale: 00321940165, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2005 numero 44, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

**Bonifaccio Giancarlo**, nato a Bonate Sotto (BG) il 22 giugno 1943, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

#### **"COMUNE DI BONATE SOPRA"**

con sede in Bonate Sopra (BG), piazza Vittorio Emanuele II n. 5 - codice fiscale: 82000950160, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 23 dicembre 2005 numero 36, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "C";

**Brembilla Emma**, nata a Bonate Sotto (Bg) il 22 agosto 1940, domiciliata per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

#### **"COMUNE DI BONATE SOTTO"**

con sede i Bonate Sotto (BG), piazza Duca d'Aosta n.1 - codice fiscale: 82000620169, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2005 numero 46, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "D";

**Plati Gabriella**, nata a Capriate San Gervasio (BG) il 23 giugno 1950, domiciliata per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI BREMBATE”**

con sede in Brembate (BG), piazza Don Todeschini n.2 - codice fiscale: 00298890161, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 2005 numero 55, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “E”;

**Rota Giacomo**, nato a Roncola (BG) il 25 ottobre 1954, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA”**

con sede in Brembate di Sopra (BG), via ing. Gianni Caproni sn. - codice fiscale: 82001410164, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 30 gennaio 2006 numero 6, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “F”;

**Colleoni Rinaldo**, nato a Calusco d’Adda (BG) il 7 ottobre 1943, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI CALUSCO D’ADDA”**

con sede in Calusco d’Adda (BG), piazza San Fedele n. 1 – codice fiscale: 00229710165, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 30 novembre 2005 numero 62, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “G”;

**Esposito Cristiano**, nato a Bergamo il 26 gennaio 1969, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO”**

con sede in Capriate San Gervasio (BG), piazza della Vittoria n. 4 – codice fiscale: 00325440162, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2005 numero 55, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “H”;

**Stefini Stefano**, nato a Caprino Bergamasco (BG) l’11 dicembre 1943, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO”**

con sede in Caprino Bergamasco (BG), via Roma n.2 - codice fiscale: 82003130166, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 13 dicembre 2005 numero 41, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “I”;

**Bolognini Attilio**, nato a Carvico (BG) il 9 gennaio 1945, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI CARVICO”**

con sede in Carvico (BG), via S. Maria n. 13 – codice fiscale 01024090167, a ciò autorizzato con delibere del Consiglio Comunale in data 9 dicembre 2005 numero 33 e 34, delibere che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto le lettere “L” e “M”;

**Marra Pierluigi**, nato a Bergamo il 27 gennaio 1962, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI CHIGNOLO D’ISOLA”**

con sede in Chignolo d’Isola (BG), via IV Novembre n. 3 – codice fiscale: 00575760160, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2005 numero 32, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “N”;

**Villa Remo**, nato a Capriate San Gervasio (BG) il 10 novembre 1936, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI CISANO BERGAMASCO”**

con sede in Cisano Bergamasco (BG), piazza Caduti n. 2 – codice fiscale: 82001390168, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 2005 numero 43, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “O”;

**Zonca Massimo**, nato a Bergamo il 6 marzo 1964, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI FILAGO”**

con sede in Filago (BG), piazza Dante Alighieri n 12 – codice fiscale: 00286540166, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 5 dicembre 2005 numero 66, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “P”;

**Cavagna Maurizio**, nato a Bonate Sotto (BG) il 14 giugno 1959, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI MADONE”**

con sede in Madone (BG), piazza San Giovanni n. 1 – codice fiscale: 00575780168, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 2005 numero 40, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “Q”;

**Belloli Domenico**, nato a Verdello (BG) il 27 maggio 1943, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI MAPELLO”**

con sede in Mapello (BG), piazza IV Novembre n. 1 – codice fiscale: 00685130163, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 27 dicembre 2005 numero 64, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “R”;

**Russo dott. Santo**, nato a Montepaone (CZ) il 1° novembre 1956, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di procuratore speciale del

**“COMUNE DI MEDOLAGO”**

con sede in Medolago (BG), piazza Lorenzo Marcoli n. 2 – codice fiscale: 82003850169, a ciò autorizzato con procura speciale in data odierna n. 18896 rep. a mio rogito che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera “S”, procura rilasciata dal Commissario Straordinario in appoggio alla delibera n. 52 del 20 dicembre 2005 del Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Pozzi Leonida**, nato a Bergamo (BG) il 3 aprile 1936, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI PONTE SAN PIETRO”**

con sede in Ponte San Pietro (BG), piazza Libertà n. 1- codice fiscale: 00250450160, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 23 dicembre 2005 numero 41, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “T”;

**Vanalli Pierguido**, nato a Bergamo (BG) il 9 marzo 1964, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI PONTIDA”**

con sede in Pontida (BG), via Lega Lombarda n. 30 – codice fiscale: 82000590164, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 26 gennaio 2006 numero 2, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “U”;

**Bonacina Guido**, nato a Presezzo (BG) il 10 ottobre 1953, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI PREZZO”**

con sede in Presezzo (BG), via Vittorio Veneto n. 1049 – codice fiscale: 82003210166, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 13 dicembre 2005 numero 49, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “V”;

**Paradiso Filippo Domenico**, nato a Matera l’8 luglio 1962, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di procuratore speciale per il

**“COMUNE DI SOLZA”**

con sede in Solza (BG), via S. Rocco n. 13 – codice fiscale: 82003170162, a ciò autorizzato con procura speciale in data odierna n. 18881 rep. a mio rogito che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera “Z”, procura rilasciata dal Commissario Straordinario in appoggio alla delibera n. 1 del 19 gennaio 2006 del Commissario Prefettizio ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Bolognini Eugenio**, nato a Bergamo l’11 ottobre 1958, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII”**

con sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), piazza Mater et Magistra – codice fiscale: 82003830161, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2005 numero 60, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “A1”;

**Ghisleni Clara**, nata a Suisio (BG) il 23 settembre 1951, domiciliata per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI SUISIO”**

Con sede in Suisio (BG), via Alcide de Gasperi n. 2 – codice fiscale: 00321890162, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2005 numero 47, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “B1”;

**Longhi Rossano**, nato a Bergamo il 3 settembre 1970, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI TERNO D’ISOLA”**

con sede in Terno d’Isola (BG), via Casolini n. 7 – codice fiscale: 82005730161, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2005 numero 113, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “C1”;

**Carissimi Serafino**, nato a Sotto il Monte (BG) il 4 gennaio 1959, domiciliato per la carica presso il Comune sottoindicato, che agisce nella sua qualità di Sindaco del

**“COMUNE DI VILLA D’ADDA”**

Con sede in Villa d’Adda (BG), via del Borgo n. 1 – codice fiscale: 00616720165, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2005 numero 55, delibera che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera “D1”;

cittadini italiani ed Enti di diritto italiano, delle cui identità personali io Notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue.

**1) Costituzione – sede – oggetto - durata - statuto**

E' costituita fra COMUNE DI AMBIVERE, COMUNE DI BOTTANUCO, COMUNE DI BONATE SOPRA, COMUNE DI BONATE SOTTO, COMUNE DI BREMBATE, COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA, COMUNE DI CALUSCO D’ADDA, COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO, COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO, COMUNE DI CARVICO, COMUNE DI CHIGNOLO D’ISOLA, COMUNE DI CISANO BERGAMASCO, COMUNE DI FILAGO, COMUNE DI MADONE, COMUNE DI MAPELLO, COMUNE DI MEDOLAGO, COMUNE DI PONTE SAN PIETRO, COMUNE DI PONTIDA, COMUNE DI PRESEZZO, COMUNE DI SOLZA, COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, COMUNE DI SUISIO, COMUNE DI TERNO D’ISOLA e COMUNE DI VILLA D’ADDA, ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (e sulla base della Convenzione approvata da tutti i singoli comuni), un’azienda speciale consortile per la gestione associata di funzioni e di servizi di competenza degli enti locali in materia socioassistenziale e sociosanitaria, denominata: **“ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO” - AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA**

La sede legale dell’AZIENDA è in Bonate Sotto (BG), via Garibaldi.

L’AZIENDA ha facoltà, con delibera dell’Assemblea Consortile, di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nel territorio degli enti consorziati nel rispetto delle leggi vigenti.

L’ubicazione degli uffici e dei servizi che fanno capo all’AZIENDA può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell’offerta di servizi sul territorio dei comuni proprietari.

Scopo dell’AZIENDA è l’esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate delle attività connesse ed inerenti:

- alla gestione dei servizi sociali, servizi socioeducativi, assistenziali e sociosanitari in generale,
- alla gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale in particolare alle fasce deboli della popolazione quali anziani, disabili, minori e famiglia e nuove povertà, ivi compresi interventi di formazione e orientamento,
- Ogni altra attività inerente al socio- assistenziale e socio- sanitario ad essa commissionato in convenzione, con protocolli d’intesa o con altra forma giuridica dai singoli Comuni, dagli Enti, Fondazioni o Associazioni che possono o meno afferire al Piano di Zona del distretto.

In qualsiasi caso ogni tipo di attività sociale o socioassistenziale di competenza degli enti locali consorziati.

Il funzionamento dell'azienda qui costituita è regolamentato dallo statuto e dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 267/2000 e nella legge quadro n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le leggi di settore.

Più in particolare, l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale (inclusa la durata, gli scopi e le finalità, gli organi ed il loro funzionamento) è disciplinato dalle norme organizzative risultanti dallo statuto sociale composto da numero 50 (cinquanta) articoli, statuto che, previa lettura datane da me Notaio ai comparenti e previa approvazione e vidimazione da parte degli stessi e di me Notaio, sia allega al presente atto sotto la lettera "E1", quale parte integrante e sostanziale.

L'azienda speciale consortile qui costituita è un ente strumentale dei comuni aderenti ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

## **2) Fondo di dotazione**

Il fondo iniziale di dotazione è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e viene costituito dai comuni fondatori nelle seguenti proporzioni. Corrispondenti alle rispettive quote di partecipazione

quote di partecipazione:

<b>SOCI</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>%</b>
COMUNE DI AMBIVERE	1.753,88	3,51
COMUNE DI BONATE SOPRA	2.396,34	4,79
COMUNE DI BONATE SOTTO	2.211,07	4,42
COMUNE DI BOTTANUCO	2.050,67	4,10
COMUNE DI BREMBATE	2.493,11	4,99
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA	2.432,95	4,87
COMUNE DI CALUSCO D'ADDA	2.607,97	5,22
COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	2.499,63	5,00
COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO	1.753,88	3,51
COMUNE DI CARVICO	1.970,22	3,94
COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA	1.753,88	3,51
COMUNE DI CISANO BERGAMASCO	2.219,14	4,44
COMUNE DI FILAGO	1.753,88	3,51
COMUNE DI MADONE	1.819,05	3,64
COMUNE DI MAPELLO	2.213,09	4,43
COMUNE DI MEDOLAGO	1.753,88	3,51
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO	2.923,23	5,85
COMUNE DI PONTIDA	1.759,26	3,52
COMUNE DI PRESEZZO	2.024,81	4,05
COMUNE DI SOLZA	1.753,88	3,51
COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	1.846,26	3,69
COMUNE DI SUISIO	1.839,24	3,68
COMUNE DI TERNO D'ISOLA	2.190,25	4,38
COMUNE DI VILLA D'ADDA	1.980,46	3,96

Il fondo di dotazione è interamente formato con conferimento di denaro.

Di detto ammontare di capitale è stato già eseguito il versamento presso la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bonate Sotto, come risulta dalla ricevuta in data 17 marzo 2006, esibita a me Notaio.

## **3) Esercizio Sociale**

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2006.

#### **4) Nomina organo amministrativo**

L'amministrazione della azienda viene affidata ad un consiglio di amministrazione di 3 (tre) membri che durerà in carica per cinque esercizi e così fino all'approvazione del bilancio che chiude il 31 dicembre 2010, con tutti i poteri di gestione di cui all'art. 33 dell'allegato statuto.

I componenti nominano membri del consiglio di amministrazione i signori

**Plati Gabriella**, suddetta,

**Viscardi Michela**, nata a Bergamo il 5 dicembre 1970, codice fiscale VSC MHL 70T45 A794A, residente a Calusco d'Adda, via Torino n. 31,

Locatelli Diego, nato a Brembate Sopra (BG) il 2 marzo 1958, codice fiscale LCT DGI 58C02 B138W, residente a Brembate di Sopra (BG), via Ventoglio n. 1.

I nominati membri del consiglio di amministrazione preavvertiti della loro nomina hanno già significato la loro disponibilità e accettazione.

Fra essi la signora Plati Gabriella viene nominata Presidente.

L'eventuale compenso spettante al nominato consiglio di amministrazione sarà determinato con successiva delibera assembleare.

Il presidente del consiglio di amministrazione e ciascuno dei membri del consiglio di amministrazione, tutti in via tra di loro disgiunta, vengono espressamente facoltizzati a compiere tutte le pratiche necessarie per la costituzione dell'azienda speciale e ad apportare al presente atto e all'allegato statuto, tutte le modifiche eventualmente richieste dall'autorità competente.

#### **5) Spese e norme fiscali**

Le spese e tasse di quest'atto, connesse ai dipendenti, sono a carico della costituita azienda speciale.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, ad eccezione dell'allegato statuto.

Il presente atto scritto in parte di mia mano e in parte a macchina da persona di mia fiducia su sedici pagine di quattro fogli è stato letto da me Notaio ai signori qui intervenuti che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio.

firmato: Ravasio Alma

firmato: Locatelli Angelo

firmato: Bonifaccio Giancarlo

firmato: Brembilla Emma

firmato: Plati Gabriella

firmato: Rota Giacomo

firmato: Colleoni Rinaldo

firmato: Esposito Cristiano

firmato: Stefini Stefano

firmato: Bolognini Attilio

firmato: Marra Pierluigi

firmato: Villa Remo

firmato: Zonca Massimo

firmato: Cavagna Maurizio

firmato: Belloli Domenico

firmato: Russo Santo

firmato: Pozzi Leonida

firmato: Vanalli Pierguido

firmato: Bonacina Guido

firmato: Paradiso Filippo Domenico

firmato: Bolognini Eugenio

firmato: Ghisleni Clara

firmato: Longhi Rossano

firmato: Carissimi Serafino

firmato: ARMANDO SANTUS NOTAIO (L.S.)



## TITOLO I

### COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

#### Art. 1 - Costituzione

1. Fra i Comuni di AMBIVERE, BOTTANUCO, BONATE SOPRA, BONATE SOTTO BREMBATE, BREMBATE DI SOPRA, CALUSCO D'ADDA, CAPRIATE SAN GERVASIO, CAPRINO BERGAMASCO, CARVICO, CHIGNOLO D'ISOLA, CISANO BERGAMASCO, FILAGO, MADONE, MAPELLO, MEDOLAGO, PONTE SAN PIETRO, PONTIDA, PRESEZZO, SOLZA, SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, SUISIO, TERNO D'ISOLA e VILLA D'ADDA, ai sensi dell'art. 31, e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (e sulla base della Convenzione approvata da tutti i singoli comuni), è costituita, (a seguito di questa specifica convenzione), un'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE denominata

#### **"ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO" - AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA**

(anche detta nel seguito, per brevità AZIENDA) per l'esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli enti locali, per come definiti dal successivo art. 3.

2. L'AZIENDA è ente strumentale dei comuni aderenti al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
3. Il funzionamento dell'AZIENDA è regolamentato dal presente Statuto e dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 267/2000 e nella legge quadro n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le leggi di settore.

#### Art. 2 - Sede dell'AZIENDA

1. La sede legale dell'AZIENDA è in Bonate Sotto (BG)
2. L'AZIENDA ha facoltà, con delibera dell'Assemblea Consortile, di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nel territorio degli enti consorziati nel rispetto delle leggi vigenti.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'AZIENDA può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni proprietari.

#### Art. 3 - Scopo e finalità

1. Scopo dell'AZIENDA è l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate delle attività connesse ed inerenti:
  - alla gestione dei servizi sociali, servizi socioeducativi, assistenziali e sociosanitari in generale,
  - alla gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale in particolare alle fasce deboli della popolazione quali anziani, disabili, minori e famiglia e nuove povertà, ivi compresi interventi di formazione e orientamento,
  - Ogni altra attività inerente al socioassistenziale e sociosanitario ad essa commissionato in convenzione, con protocolli d'intesa o con altra forma giuridica dai singoli Comuni, dagli Enti, Fondazioni o Associazioni che possono o meno afferire al Piano di Zona del distretto.

In qualsiasi caso ogni tipo di attività sociale o socioassistenziale di competenza degli enti locali consorziati.

2. L'AZIENDA potrà (ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 01/09/1993 n. 385 e come precisato dalla delibera del CICR del 03/03/1994) ricevere finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, dai soci, anche non in forma paritetica.
3. I servizi istituzionali facenti capo all'AZIENDA sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

1. Anziani
2. Nuove Povertà
3. Disabili
4. Minori – Famiglia

4. Il suddetto elenco è puramente indicativo, in quanto gli organi dell'AZIENDA hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socioassistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti alla sfera del dinamismo demografico.

5. con deliberazione dell'Assemblea Consortile sono dettagliatamente determinate, all'interno delle sindicate aree, le funzioni socioassistenziali, i servizi e le attività conferite.

Le progettazioni riferite alla legge 328/2000 e alle leggi di settore dovranno essere rispondenti agli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Sindaci.

6. L'AZIENDA può inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati, anche non compresi nell'ambito distrettuale dell'Isola Bergamasca e bassa Val San Martino, che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socioassistenziali e sociosanitari aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 3.

7. L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) Definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socioassistenziale e sociosanitaria previste da normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatici previsti e definiti dalla legge 328/2000 e alle leggi di settore contenute nei piani di Zona;

b) Rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché collocato in posizione servente rispetto agli Enti Locali consorziati;

c) Strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;

d) Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socioassistenziali e sociosanitari integrati;

e) Accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;

f) Sviluppo di approcci specialistici integrati, volte a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;

g) Creazione di un ambito di produzione spiccatamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;

h) Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

i) Approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali e altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

j) Mantenimento e qualificazione dell'integrazione sociosanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;

k) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;

l) Sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva della realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;

m) Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;

n) Sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

8. Gli enti aderenti possono conferire ulteriori funzioni e servizi di propria competenza, qualora ritengano opportuno gestire tali funzioni e servizi a livello sovracomunale.

#### **Art. 4 - Gestione dei servizi**

1. L'AZIENDA, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, può esercitare la gestione di uno o più servizi di cui all'articolo precedente mediante le seguenti forme:

- direttamente, a mezzo della propria struttura organizzativa;
- attraverso acquisizioni di partecipazioni, anche totalitarie, in imprese o società aventi ad oggetto una o più delle predette attività ovvero attraverso conferimenti o concentrazioni, comunque attuate, di partecipazioni e/o rami d'azienda in dette imprese o società;
- Attraverso l'affidamento di servizi a società private e/o cooperative sociali.

2. L'AZIENDA può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

3. L'AZIENDA è abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione e/o semplice contratto di servizio, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni consorziati.

4. L'AZIENDA può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

#### **Art. 5 - Durata**

1. L'AZIENDA ha la durata di 50 anni, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva coincidente con la stipula dell'atto costitutivo.

2. Al termine finale, l'AZIENDA è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti

3. È facoltà degli Enti Consorziati prorogare per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.

4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma di cui al presente articolo.

#### **Art. 6 - Modalità di partecipazione**

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'AZIENDA distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

2. La partecipazione all'AZIENDA deriva da:

- a) Conferimento del capitale di dotazione,
- b) Conferimento di servizi attinenti l'oggetto.

3. I conferimenti che danno diritto alla partecipazione sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea consortile.

4. I soci fondatori sono i 24 (ventiquattro) Comuni (enti pubblici) dell'Isola Bergamasca e della Bassa Val San Martino, indicati all'art.1, rappresentati dai Sindaci dei singoli Comuni, ovvero da propri delegati.

5. Possono essere ammessi a far parte dell'AZIENDA esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

6. La partecipazione, con relativa iscrizione al libro soci, comporta la piena ed assoluta adesione allo statuto, alle deliberazioni delle assemblee ed alle Leggi che regolano la vita dell'AZIENDA.

7. I rapporti tra i comuni soci e l'AZIENDA sono regolati da disciplinari, regolamenti o contratti di servizio che prevedano tra l'altro: la natura delle prestazioni affidate, i risultati attesi, la pianificazione economica e, sulla base di questa, i corrispettivi da riconoscere all'AZIENDA.

#### **Art. 7 - Diritti dei partecipanti**

1. Ciascun ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:
  - a) La partecipazione all'Assemblea dell'AZIENDA, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 10;
  - b) Il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
  - c) La partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'AZIENDA, proporzionato ai voti assembleari totali.

#### **Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale**

1. Ciascun ente consorziato partecipa all'assemblea con un proprio rappresentante.
2. Gli enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'AZIENDA e alla nomina e revoca degli organismi della medesima.
3. Gli Enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'AZIENDA e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.
4. Gli enti consorziati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'AZIENDA erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo art. 14.
5. Gli Enti consorziati possono, infine – anche su base libera e volontaria- partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

#### **Articolo 9 - Capitale di dotazione dell'AZIENDA**

1. All'atto della costituzione i comuni proprietari provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite per il 40% in base alla popolazione residente alla data del 31.12.2003 e per il 60% in base al numero dei consorziati, per un ammontare complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

#### **Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare**

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea consortile dal proprio Sindaco o da persona da questi delegata preferibilmente in via permanente.
2. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, preferibilmente espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.
3. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti consorziati sulla base di due criteri, da cui discendono le due distinte quote di seguito illustrate:
  - a) quota relativa ai conferimenti di capitale e agli investimenti = 600 voti.

I suddetti 600 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale e agli investimenti effettuati. In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto. La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso d'esercizio.

Il ricalcolo annuale delle quote avviene adottando quale base di computo l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuato da ciascun ente dal giorno di costituzione dell'AZIENDA al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per suddetto computo fanno fede le risultanze di bilancio.

I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale e alle successive ricapitalizzazioni dell'AZIENDA e ad operazioni di investimento. Non sono significativi ai fini del presente articolo i finanziamenti che gli enti effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi;

b) quota relativa al conferimento di servizi = 400 voti.

I suddetti 400 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente, ponderata in maniera tale da considerare il peso e il numero dei servizi conferiti o delegati all'AZIENDA.

La ponderazione della popolazione avviene attraverso l'applicazione al dato demografico di un coefficiente che riflette il valore economico dei servizi conferiti in rapporto al fatturato aziendale correlato ai medesimi, escluse eventuali quote derivanti da prestazioni a soggetti non consorziati.

In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto

La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, prendendo a nuova base di computo le risultanze del conto economico appositamente riclassificato per servizi e la popolazione residente al 31 dicembre in ciascuno dei comuni consorziati.

4. Per la prima seduta i voti a disposizione di ciascun comune proprietario riferiti alla sola quota a) sono calcolati sulla base del conferimento di cui al precedente articolo 9.

5. Per il primo anno di gestione, in assenza del conto economico d'esercizio, viene preso a base il bilancio preventivo.

6. L'Assemblea si impegna a verificare i criteri di partecipazione al voto assembleare al termine del primo anno di funzionamento.

7. Allo scopo di rappresentare adeguatamente ogni realtà, si stabilisce che la popolazione dei Comuni con meno di 3.000 abitanti venga arrotondata a 3.000 abitanti.

#### **Art. 11- Astensione obbligatoria dal voto assembleare**

1. Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.
2. Parimenti, la quota degli Enti tenuti all'astensione obbligatoria viene dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della seduta.

#### **Art. 12 - Ricalcolo periodico dei Voti Assembleari**

1. L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (conferimento servizi, conferimento capitale, popolazione).
2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:
  1. Recessi
  2. Nuove ammissioni
  3. Nei suddetti casi, L'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente Consorzio.

4. In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente Consorziato.

5. L'assemblea consortile, delibera a maggioranza dei 2/3, l'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi enti modificando il riparto dei 1.000 voti assembleari.

6. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti Consorziati; le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

#### **Art. 13 - Modalità di accoglimento di nuovi enti**

1. Nel caso di specie, l'Assemblea Consortile delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della proposta di adesione.
2. L'ammissione di nuovi soci comporta la ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

#### **Art. 14 - Criteri di partecipazione alla spesa**

1. Gli Enti Consorziati provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dall'attività corrente dell'AZIENDA erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea che tengono conto del peso demografico e/o del livello di fruizione dei servizi così come meglio specificato nel relativo contratto di servizio.

#### **Art. 15 - Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi**

1. L'AZIENDA ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati – ivi compresi Enti Locali non consorziati- nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente sull'attività istituzionale.

#### **Art. 16 - Recesso**

1. è consentito il recesso dagli enti Consorziati, in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Il recesso esercitato prima che sia trascorso un biennio dall'ingresso dell'Ente nell'AZIENDA non produce effetti se non decorso il biennio prescritto.
3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.
5. Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

#### **Art. 17 - Scioglimento**

1. L'AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.
2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'AZIENDA, viene ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicato all'art. 10 e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.
3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
4. Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal comune recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

## TITOLO II

### GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

#### ART. 18 - L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea dell'AZIENDA consortile è l'organo di raccordo con gli Enti Soci. Essa è composta dai legali rappresentanti di ciascun Ente Consortile o da loro delegati.
2. A ciascun rappresentante degli Enti Soci è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente art. 10 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento.
3. Gli Enti nominano immediatamente, all'atto della Costituzione dell'AZIENDA, il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonché le successive eventuali variazioni.
4. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto.

La delega non può essere conferita agli amministratori, al revisore dei conti e ai dipendenti dell'AZIENDA, né delle società eventualmente collegate o controllate.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea; la rappresentanza deve essere conferita per scritto ed i documenti relativi devono essere conservati agli atti dell'AZIENDA. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee.

5. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.

6. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'AZIENDA, si intende eletto a tutti gli effetti di legge e del presente statuto presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

#### Art. 19 - Durata

1. L'Assemblea Consortile, è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

#### Art. 20 - Attribuzioni

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:
  - a. Elege nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente;
  - b. Definisce il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione (ai sensi del c.2, art. 30 del presente Statuto);
  - c. Nomina il Presidente e i membri del Consiglio d'Amministrazione;
  - d. Determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
  - e. nomina il Revisore dei Conti;
  - f. Stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e del revisore dei conti o dei membri del Collegio dei Revisori;
  - g. Determina gli indirizzi strategici dell'AZIENDA, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con le modalità di cui al successivo art. 29;
  - h. Nomina e revoca i rappresentanti dell'AZIENDA negli enti in cui essa partecipa;
  - i. Approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare il Piano programma annuale, i contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e Triennale, il Conto Consuntivo e il Bilancio d'esercizio e le relative variazioni;
  - j. Delibera inoltre sui seguenti oggetti:
    1. modifiche allo Statuto dell'AZIENDA;
    2. richieste di ammissione di altri Enti all'AZIENDA;
    3. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
    4. scioglimento dell'AZIENDA;
    5. modifiche alla Convenzione;

6. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente;
  7. Riallineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Ente consorziato;
  8. Bilancio sociale;
  9. disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
  10. Convenzioni, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
  11. sede dell'AZIENDA e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
  12. revisioni delle quote di partecipazione;
  13. contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
  14. Approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso;
  15. Acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permute.
2. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'AZIENDA, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

#### **Art. 21 - Adunanze**

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Rendiconto della Gestione dell'AZIENDA.
2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del presidente dell'Assemblea, del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché del Revisore dei Conti o dei membri del Collegio dei Revisori.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete
5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

#### **Art. 22 - Convocazione**

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 18, comma 7, con un preavviso antecedenti, a quello fissato per l'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma o fax o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, le materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione, con contestuale messa a disposizione degli atti
4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea e le proprie deliberazioni si intendono validamente adottate allorquando siano presenti tutti gli Enti soci e tutti gli amministratori risultino presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
5. La prima adunanza viene convocata entro 20 giorni dalla data di firma dello statuto, dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i comuni aderenti all'AZIENDA ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.



6. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'AZIENDA, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vicepresidente.
7. La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni.

#### **Art. 23 - Validità delle sedute**

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale dell'AZIENDA, purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 50% degli Enti soci.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.
3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i comuni presenti rappresentino almeno il 50% del capitale sociale dell'AZIENDA.
4. Concorrono a determinare la validità delle adunanze anche i componenti che sono tenuti ad astenersi sulle decisioni in oggetto.
5. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

#### **Art. 24 - Validità delle deliberazioni**

1. Ciascun componente dispone di un voto, il quale ha un valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'art. 10 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.
2. È valida la deliberazione approvata a maggioranza dei presenti fatti salvi i casi previsti dall'art. 25, per i quali è richiesta la maggioranza dei 2/3.
3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.
4. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal segretario e dal presidente.

#### **Art. 25 - Maggioranza dei 2/3**

1. È necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:
  - a. nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;
  - b. nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - c. revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
  - d. revoca del Presidente dell'Assemblea;
  - e. nuove ammissioni di Enti all'AZIENDA;
  - f. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali
  - g. modifiche statutarie;
  - h. scioglimento;
  - i. determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;
  - j. approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto della Gestione;
  - k. contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
  - l. Modifica delle quote di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10;
2. Per le nomine di cui alle lettere a) e b) del 1° comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.
3. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppi dei membri da eleggere.

#### **Art. 26 - Il Presidente dell'Assemblea Consortile**

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile, nominato secondo la procedura di voto di cui al precedente art. 25, e il Presidente dell'AZIENDA è in carica 5 anni.
2. Il Presidente ha rappresentanza istituzionale dell'AZIENDA ed esercita le seguenti funzioni:
  - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
  - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
  - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
  - d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'AZIENDA, e in particolare gli atti di cui all'art. 20 e all'art. 42, comma 3 del presente Statuto.
  - e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
  - f) Adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
3. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
4. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano d'età.
5. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede del Comune di appartenenza.

#### **Art. 27 - Regolamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall'art. 25.

#### **Art. 28 - Commissioni tecniche**

1. Il modello gestionale adottato dall'AZIENDA che risponde al principio della condivisione mirata delle risorse, prefigura un'attenzione ai bisogni e una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole amministrazioni.
2. Per questo l'AZIENDA può avvalersi della consultazione di Commissioni Tecniche composte dagli attori istituzionali e non presenti sul territorio.
3. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:
  - a) fornire agli organi politici e tecnici dell'AZIENDA periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
  - b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'AZIENDA;
  - c) Contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.
4. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

#### **Art. 29 - Strumenti di indirizzo per le politiche sociali**

1. Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea consortile definisce periodicamente le LINEE DI INDIRIZZO a cui l'AZIENDA deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.
2. La successiva programmazione tecnica e gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

#### **Art. 30 - Il Consiglio di Amministrazione**

1. L'AZIENDA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a sette membri, compreso il Presidente.

3. Gli amministratori sono rieleggibili; il loro numero è determinato all'atto della nomina; essi potranno essere scelti tra gli amministratori pubblici degli enti soci se previsto dallo Statuto Comunale o tra esperti o consulenti con speciale competenza tecnica e amministrativa, resteranno in carica per cinque esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori devono obbligatoriamente possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica competenza tecnica/amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
4. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum di ciascun amministratore, conservato agli atti dell'AZIENDA.
5. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
6. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo la seguente procedura:
  - ciascun Ente socio presenta una rosa di candidati per la nomina a Presidente ed a membro del Consiglio di Amministrazione;
  - la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'AZIENDA ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
  - la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione secondo la procedura stabilita dall'art. 25.
7. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

#### **Art. 31 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione**

1. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, si intende decaduto l'interno Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'Assemblea per la nuova nomina.

È fatto divieto agli amministratori di esercitare un'attività concorrente per conto terzi o per proprio conto conformemente ai disposti del Codice civile.

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei Consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art. 25.

10. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

#### **Art. 32 - Divieto di partecipazione alle sedute**

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

#### **Art. 33 - Competenze**

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 degli amministratori in carica e devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal segretario e dal presidente.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria dell'AZIENDA, da attuarsi secondo le linee guida dettate dall'assemblea dei soci, salvo gli ulteriori poteri che risultano dall'atto di nomina.

L'Organo Amministrativo dovrà scrupolosamente attenersi alle indicazioni fornite dall'assemblea dei soci e relazionare l'attività svolta anche all'assemblea dei Sindaci del territorio di competenza.

Il Consiglio d'Amministrazione in particolare:

- a) predisporre le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
- b) sottoporre all'Assemblea i Piani e i Programmi annuali;
- c) delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- d) Delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

6. Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione:

- a. la nomina del Vicepresidente
- b. la scelta e la nomina del Direttore;
- c. l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina del funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione
- d. il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- e. le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito nelle linee guida per gli acquisti;
- f. l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
- g. la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- h. ogni decisione, su qualunque materia, od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo;
- i. la definizione del piano tecnico – gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plans;
- j. la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;

k. la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;

l. l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'AZIENDA, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.

7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

#### **Art. 34 - Convocazione**

1. Di norma il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella sede dell'AZIENDA o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

La convocazione è fatta a cura del Presidente mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o messaggio via posta elettronica che deve pervenire almeno otto giorni prima dell'adunanza ai componenti del Consiglio ed ai revisori se nominati; in caso d'urgenza la convocazione potrà avere luogo negli stessi modi con comunicazioni che devono pervenire con almeno tre giorni liberi di preavviso.

La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché le materie da trattare. Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio, anche se non convocate con le suddette formalità quando siano presenti tutti gli Amministratori ed ai revisori se nominati.

è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza a condizione che i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio su considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del conseguente verbale.

#### **Art. 35 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AZIENDA di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Spetta inoltre al Presidente:

- a. promuovere l'attività dell'AZIENDA;
- b. convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
- c. Curare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- d. emettere mandati, assegni, bonifici e sottoscriverli, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificamente delegati dal Presidente stesso;
- e. decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- f. attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
- g. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- h. vigilare sull'andamento gestionale dell'AZIENDA e sull'operato del Direttore
- i. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- j. Esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione.

3. Compete inoltre al Presidente, qualora non conferite al Direttore:

a. sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'amministrazione dell'ente, sotto ogni riguardo morale e materiale

b. sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'AZIENDA

c. concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

#### **Art. 36 - Indennità, rimborsi spese e permessi**

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, oltre al rimborso delle spese a piè di lista, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore.
2. Le indennità di cui al comma 1 possono essere raddoppiate, ove ricorrano i presupposti di legge.
3. Le suddette indennità di carica non sono cumulabili con altre indennità di carica percepite ai sensi delle disposizioni di legge nel tempo in vigore.
4. I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura delle suddette indennità sono adottati dall'Assemblea Consortile.

#### **Art. 37 - Sostituzione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

#### **Art. 38 - Il Direttore**

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti aderenti. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.
2. Il trattamento economico del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'incarico di Direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.
4. La scelta del Direttore, la nomina e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.
5. La revoca del direttore può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal decreto di nomina.

#### **Art. 39 - Attribuzioni del Direttore**

1. Il direttore è responsabile dell'Ufficio di Piano.
2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'AZIENDA, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico ricevuto.
3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.
4. In particolare, il Direttore:
  - a. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 30;
  - b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
  - c. recluta e gestisce le risorse umane dell'AZIENDA sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione;
  - d. Esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

#### **Art. 40 - Il Regolamento di organizzazione**

1. L'organizzazione dell'AZIENDA, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico- finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'AZIENDA Consortile.

#### **Art. 41 - Il Personale**

1. L'AZIENDA può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.
2. Gli Enti consorziati ove affidino all'AZIENDA attività e/o servizi a cui è assegnato personale possono trasferire detto personale all'AZIENDA previo assenso della stessa.
3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'AZIENDA, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

### **TITOLO III**

#### **PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITA', CONTRATTI**

#### **Art. 42 - Contabilità e bilancio - Esercizio Sociale**

1. L'AZIENDA applica le regole e le norme contabili e dalla specifica normativa in Materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986 titolo III e del TUEL 267/2000 e successive modificazioni.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
  - a) il Piano Programma
  - b) il Bilancio preventivo triennale ed annuale
  - c) il bilancio di esercizio (stato patrimoniale e conto economico)
  - d) il rendiconto economico
  - e) Il piano finanziario
3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art.20, comma 1 lettera h) del presente statuto e vengono trasmessi ad ogni singolo ente aderente in quanto atti fondamentali.
4. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure e l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'AZIENDA.
5. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 43 - Finanza**

1. Le entrate dell'AZIENDA sono costituite da:
  - b. conferimenti di capitale da parte degli enti consorziati;
  - c. i contributi degli Enti Consorziati;
  - d. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
  - e. proventi da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti indicati al comma 5 dell'art. 3 del presente Statuto;
  - f. prestiti o accensione di mutui;
  - g. Contributi economici richiesti per conto dei comuni a Regione, Stato, Comunità Europea etc.

#### **Art. 44 - Patrimonio**

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione.
2. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'AZIENDA. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

#### **Art. 45 - Disciplina generale dei contratti**

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere l'AZIENDA provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto delle Linee Guida in materia stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea.

#### **Art. 46 - Gare, trattativa privata e spese in economia**

1. I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere una delle forme previste dalla legge per gli appalti ad evidenza pubblica.
2. Nei casi e secondo le modalità previste dalle Linee Guida di cui al precedente articolo, l'AZIENDA può ricorrere alla trattativa privata e alle spese in economia.

#### **Art. 47 - Spese in economia**

1. Con proprio atto di organizzazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione determina i livelli di responsabilità e i relativi margini di autonomia del Direttore e dei Responsabili di Struttura e Servizio in ordine alla gestione delle spese in economia.

#### **Art. 48 - Revisore dei conti**

1. È nominato ai sensi di legge il Revisore dei Conti, quale organo interno di revisione economico finanziaria dell'AZIENDA.
2. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina.
3. Esso dura in carica tre anni, e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.
4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

### **TITOLO IV**

#### **NORME GENERALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 49 - Controversie**

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'AZIENDA Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

Gli arbitri così nominati hanno il compito di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

#### **Art. 50 - Inizio attività dell'AZIENDA**

1. L'attività dell'AZIENDA, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli Organi di indirizzo e di amministrazione entrano in funzione immediatamente all'entrata in vigore del presente Statuto, per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività consortile.



firmato: Ravasio Alma  
firmato: Locatelli Angelo  
firmato: Bonifaccio Giancarlo  
firmato: Brembilla Emma  
firmato: Plati Gabriella  
firmato: Rota Giacomo  
firmato: Colleoni Rinaldo  
firmato: Esposito Cristiano  
firmato: Stefini Stefano  
firmato: Bolognini Attilio  
firmato: Marra Pierluigi  
firmato: Villa Remo  
firmato: Zonca Massimo  
firmato: Cavagna Maurizio  
firmato: Belloli Domenico  
firmato: Russo Santo  
firmato: Pozzi Leonida  
firmato: Vanalli Pierguido  
firmato: Bonacina Guido  
firmato: Paradiso Filippo Domenico  
firmato: Bolognini Eugenio  
firmato: Ghisleni Clara  
firmato: Longhi Rossano  
firmato: Carissimi Serafino  
firmato: ARMANDO SANTUS NOTAIO (L.S.)

Copia conforme all'originale nei miei atti, omessi gli allegati, ad eccezione dell'allegato lettera "E1".

Bergamo, 10 aprile 2006.